



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 86 /2022**

### **VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO PER L'ANNO 2021 DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e s.m.i, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione;

**VISTO** il Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, che abroga - in parte - il precedente decreto legislativo 13 Marzo 2013, n. 30 e recepisce le novità previste per la IV fase del sistema EU ETS;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2392/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, in particolare l'articolo 1, comma 6 lettera e), il quale stabilisce che quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> le sue emissioni sono considerate verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta alimentato da Eurocontrol con dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS;

**VISTO** l'accordo del 7 dicembre 2017 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che istituisce il funzionamento tra i sistemi dei registri

delle parti (art.3) per cui i criteri di gestione sono presi in carico, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;

**CONSIDERATA** la decisione n. 2/2019 del 5 Dicembre 2019 del Comitato Misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento tra il sistema di *Emission Trading* Europeo con il sistema di *Emission Trading* della Confederazione Svizzera (EU-ETS/CH-ETS), recante modifica degli allegati I e II dell'accordo sopra indicato in merito al meccanismo del trasporto aereo e dei registri tra i due sistemi, al fine di mantenere l'attuale compatibilità tra l'UE-ETS e l'ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1122/2019 del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, che abroga parzialmente e modifica il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013 che istituisce un Registro dell'Unione conformemente alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 ottobre 2016 n. 256 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il Decreto interdirettoriale n.179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2018, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

**VISTO** l'articolo 47, comma 3, del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n.47, che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato Decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30, continui ad operare fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il Regolamento della Commissione Europea n.748/2009 modificato dal Regolamento CE n. 455/2022 recante l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il relativo codice identificazione e il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia

**VISTA** la Deliberazione del Comitato n. 48/2022 recante la Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia per l'anno 2022, ai sensi del decreto legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 e del Regolamento (UE) n.455/2022;

**VISTO** che gli operatori aerei ALBAWINGS (CRCO 43583), AVCON JET LIMITED (CRCO 40652), BAYHAM LIMITED (CRCO 36153), LFG AVIATION LIMITED (CRCO f15957), METROJET PRIVATE AIRCRAFT MANAGEMENT LIMITED (CRCO 36336) e SIRIO (CRCO 8484) sono operatori aerei amministrati dall'Italia e inclusi nel campo di applicazione del settore aereo per l'anno 2022 e si avvalgono dello strumento per emettitori di entità ridotta (*Small Emitter Tool*) elaborato da Eurocontrol;

**VERIFICATA** la congruenza tra i dati emissivi per l'EU-ETS e il CH-ETS comunicati attraverso l'*Annual Emission Report* dagli operatori aerei e i dati resi disponibili tramite le piattaforme ETS-SF ed EMIS di Eurocontrol relativi all'effettiva attività di trasporto aereo svolta nell'anno 2021 dai citati operatori aerei;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 21 aprile 2022,

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Validazione delle emissioni del 2021 per gli operatori aerei amministrati dall'Italia)**

1. Si dà mandato all'Amministratore del Registro di validare le emissioni per l'anno 2021 dei seguenti operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi dell'art. 1, punto 6 lettera e) del Regolamento (UE) n.2392/2017:

<b>CRCO</b>	<b>Operatore aereo</b>	<b>Emissioni 2021 l'EU-ETS [t CO<sub>2</sub>]</b>	<b>Emissioni 2021 CH-ETS [t CO<sub>2</sub>]</b>
43583	ALBAWINGS	56	-
40652	AVCON JET LIMITED	311	54
36153	BAYHAM LIMITED	657	69
f15957	LFG AVIATION LIMITED	223	-
36336	METROJET PRIVATE AIRCRAFT MANAGEMENT LIMITED	99	-
8484	SIRIO	6.668	118

### **Art. 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Gli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'art. 1 sono tenuti a verificare costantemente la sussistenza delle proprie condizioni di inclusione o esclusione e, qualora esse non siano confermate in relazione all'attività di trasporto aereo svolta a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione a questo Comitato, tramite il portale AGES-ETS raggiungibile presso l'indirizzo web: <https://www.registroets.it>, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni sono variate.

2. Della presente deliberazione è data comunicazione agli operatori aerei interessati attraverso pubblicazione nel sito del Ministero della Transizione ecologica (<https://www.mite.gov.it>) e nel sito web del portale ETS alla sezione "Delibere".

IL PRESIDENTE

Alessandro Carettoni

